

Allegato A alla delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 20/07/2010

COMUNE DI PONTEDERA

Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI PONTEDERA**

- Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.
- Articolo 2 – Principi e finalità
- Articolo 3 – Responsabilità dell'impianto
- Articolo 4 – Limitazioni nell'utilizzo dell'impianto
- Articolo 5 – Accesso ai dati
- Articolo 6 – Pubblicità
- Articolo 7 – Uso delle telecamere
- Articolo 8 – Conservazione delle registrazioni
- Articolo 9 – Diritti degli interessati
- Articolo 10 – Sicurezza dei dati
- Articolo 11 – Comunicazione e diffusione dei dati
- Articolo 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Articolo 13 – Modifiche e trasmissione

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del sistema di videosorveglianza gestito dal Comune di Pontedera, nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell' 08 aprile 2010.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI E FINALITÀ

L'impianto di videosorveglianza è gestito dal Comune di Pontedera nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza.

Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati ed acquisiti.

L'uso dell'impianto di videosorveglianza è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell'Ente ed è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati così come definiti nel Provvedimento di cui all'Art. 1.

Le finalità dell'impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune dal D.Lgs.18.08.2000 n° 267, dal D.P.R. 24.07.1977 n° 616, dalla L. 07.03.1986 n° 65, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti comunali vigenti e in particolare:

- 1) attivazione di un sistema di supporto alla protezione civile del territorio comunale;
- 2) identificazione, in tempo reale, di situazioni caotiche o di imminente pericolo dovute al traffico veicolare, in maniera tale da consentire un tempestivo intervento da parte della Polizia Municipale;
- 3) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;

- 4) prevenzione e repressione di atti delittuosi, di attività illecite o di episodi di microcriminalità che, perpetrati nel territorio comunale, possono determinare danno ai cittadini ed ai beni di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale.
- 5) sicurezza urbana.

ARTICOLO 3 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPIANTO

Il Sindaco, nella sua qualità di titolare del trattamento dati, ha individuato il Responsabile del trattamento nella figura del Responsabile del Corpo di Polizia Municipale, domiciliato in ragione delle funzioni svolte nella sede comunale.

Lo stesso è stato designato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile effettua il trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sul rispetto delle istruzioni impartite.

Il Responsabile è titolare della gestione dell'impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte.

Il Responsabile, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 196/2003, ha individuato, con proprio atto scritto, uno o più Incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la diretta autorità del Responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite.

Gli incaricati del materiale trattamento trattano i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e del Responsabile.

Tali individuazioni, vengono compiute anche nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.2.2. del Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 e sono contenute nel documento programmatico sulla sicurezza adottato dal Comune di Pontedera e aggiornato annualmente.

ARTICOLO 4 – LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Le immagini raccolte e registrate, non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'Art. 2.

L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 della Legge 20.05.1970 n° 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli remoti sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni pubbliche, di altri datori di lavoro pubblici o privati.

Sarà cura del Responsabile dell'impianto sorvegliare le scene inquadrature, affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni e che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto.

L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per finalità statistiche, neppure se consistenti nella raccolta aggregata di dati o per finalità di promozione turistica e sociale.

I dati acquisiti dall'impianto non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

I dati acquisiti relativi alla circolazione stradale, non potranno essere collegati con altre banche dati.

L'Utilizzo dell'impianto viene condiviso in forma parziale, tramite la medesima infrastruttura tecnologica, con la Compagnia Carabinieri e il Commissariato di P.S. di Pontedera.

ARTICOLO 5 – ACCESSO AI DATI

L'accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito esclusivamente all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di polizia giudiziaria.

Per Organi di polizia giudiziaria, ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- 1) Comandante Corpo Polizia Municipale di Pontedera o suo delegato;
- 2) Comandante Compagnia Carabinieri di Pontedera o suo delegato;
- 3) Dirigente Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera o suo delegato;
- 4) Comandante Compagnia Guardia di Finanza di Pontedera o suo delegato;

Ad ogni altro soggetto non compreso nell'elencazione precedente, è inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini e dei dati rilevati dal sistema.

ARTICOLO 6 – PUBBLICITÀ

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso:

- a) pubblicazione della notizia su quotidiani di rilevanza locale al momento dell'attivazione dell'impianto e sul sito internet del Comune di Pontedera;
- b) apposizione di appositi cartelli, posizionati agli ingressi del territorio comunale, recanti dicitura "Territorio comunale soggetto a videosorveglianza";
- c) apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, così come individuati con le nuove regole per l'uso dei sistemi di videosorveglianza contenute nel provvedimento in materia di videosorveglianza del 08.04.2010 del Garante per la protezione dei dati personali.
- d) affissione del presente Regolamento, all'Albo Pretorio del Comune;
- e) inserimento nel sito internet del Comune di Pontedera.

ARTICOLO 7 – USO DELLE TELECAMERE

La posizione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile dell'impianto ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema.

La suddetta posizione e le suddette fasi non possono essere variate se non su indicazione del Responsabile dell'impianto e dietro comprovate esigenze.

E' vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:

- 1) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
- 2) comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al Responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
- 3) supporto logistico ad operazioni di polizia condotte sul luogo.

Le inquadrature dovranno comunque essere sempre tali da cogliere un'immagine panoramica delle

persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate e tali da risultare eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.

ARTICOLO 8 – CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sede del Comando di Polizia Municipale; in questa sede, le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

Le registrazioni dovranno essere conservate per un periodo massimo di sette giorni, trascorsi i quali le immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie.

Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili, saranno riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

ARTICOLO 9 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza diretta al Responsabile, ha diritto:

- 1) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- 2) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- 3) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta: a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- 4) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai soli dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o da chi agisce a tutela dell'interessato per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi; l'interessato può altresì farsi assistere a persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o telefax.

In caso di esito negativo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10 – SICUREZZA DEI DATI

I dati sono conservati nel locale di cui al precedente Art. 8.

Al locale hanno accesso solo gli appartenenti alla Polizia Municipale di Pontedera e gli altri soggetti individuati nel precedente Art. 5; l'accesso di questi ultimi al locale è subordinato al consenso, anche in forma orale, del Responsabile del trattamento. Il locale in parola è chiuso a chiave e non accessibile al pubblico.

Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti solo ed esclusivamente al personale della Polizia Municipale appositamente istruito nonché, quando necessario, ai tecnici della ditta installatrice incaricati della manutenzione; l'intervento di questi ultimi è subordinato al consenso, anche orale, del Responsabile.

I supporti magnetici sui quali siano eventualmente riversati i dati dell'impianto di videoregistrazione, sono conservati, a cura del Responsabile, in apposita cassaforte all'interno del Comando di Polizia Municipale.

ARTICOLO 11 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Pontedera a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento.

In mancanza, la comunicazione è ammessa esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D.P.R. 30.06.2003 n° 196.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

ARTICOLO 12 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli Artt. 141 e seguenti del D.Lgs. n° 196/2003.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. n° 241/1990, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente Art. 3.

ARTICOLO 13 – MODIFICHE E TRASMISSIONE

Le norme del presente Regolamento dovranno essere aggiornate conformemente alle nuove norme emanate in materia di trattamento dei dati personali.

Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti.

La collocazione delle telecamere sul Territorio del Comune di Pontedera, verrà disposta con Ordinanza del Sindaco.

Ogni successivo ampliamento del sistema di videosorveglianza, sarà disposto con Ordinanza del Sindaco.

Il presente Regolamento, al momento della sua entrata in vigore, sarà trasmesso in copia al Procuratore della Repubblica di Pisa ed agli Organi di polizia giudiziaria indicati nel precedente comma 3 dell'Art. 5, nonché al Garante per la protezione dei dati personali.

Il presente regolamento risulta aggiornato con le nuove regole per l'uso dei sistemi di videosorveglianza, varate in data 08.04.2010 dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.